



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

ORDINANZA N. 216 DEL 07/10/2025

Settore proponente: AREA SEGRETERIA e AFFARI GENERALI e SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. OBBLIGO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ALVEI E DELLE SPONDE DI FOSSI, CANALI E CORSI D'ACQUA DI PROPRIETA' PRIVATA.

Il Sindaco

Premesso che:

- il territorio comunale di San Bonifacio è caratterizzato dalla presenza di una fitta rete idrografica, costituita da fossi, canali e altri corsi d'acqua minori;
- la mancanza di adeguata manutenzione e pulizia di tali corsi d'acqua può compromettere il deflusso delle acque piovane, causando esondazioni, allagamenti e gravi pericoli per la pubblica incolumità, oltre che danni a proprietà private e infrastrutture pubbliche;
- la vegetazione infestante e gli ostacoli di varia natura presenti negli alvei e sulle sponde riducono la sezione idraulica, impedendo il regolare scorrimento delle acque in caso di eventi meteorologici intensi;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), all'art. 54 comma 4 attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana.

Considerato che:

- negli ultimi anni si sono verificate sempre più situazioni di forte avversità idrogeologica, anche a causa del cambiamento climatico, che hanno determinato l'aumento di fenomeni intensi che mettono a rischio la pubblica incolumità;
- è stata rilevata nel territorio comunale la presenza di diffuse situazioni di carenza manutentiva del reticolo idraulico minore;
- per evitare pertanto situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità risulta necessaria e urgente l'esecuzione di interventi manutentivi sul reticolo idraulico minore;
- la sicurezza idrogeologica nel territorio richiede interventi urgenti e diffusi per garantire la massima efficienza dei corsi d'acqua in vista di potenziali eventi atmosferici avversi;
- la competenza sulla manutenzione e sulla pulizia dei corsi d'acqua di proprietà privata e non facenti parte del reticolo di gestione ricade in capo ai rispettivi proprietari;

Visto l'art. 34 della legge regionale del Veneto n. 12 del 8 maggio 2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", il quale stabilisce che: *"Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico."*;

Visto, inoltre, che l'art. 35 del Regolamento di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, approvato con delibera dell'Assemblea n. 13 del 11.09.2012, prevede che: *"I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria [delle opere idrauliche minori] sono a carico dei frontisti e degli altri proprietari"*



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

interessati. Ai sensi dell'art. 34 della LR 12/2009, qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, anche avvalendosi se necessario della forza pubblica, il Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico."

Visto che il Regolamento d'igiene del Comune di San Bonifacio, all'art. 11 dispone che: *"Gli scoli, canali, fossati ed altre raccolte idriche situate in vicinanza degli abitanti dovranno a cura dei proprietari essere sistemati, e cioè: diserbate e regolarizzate le ripe, escavati i fondali, liberate le acque dalle alghe e dalle piante acquatiche e attuate tutte le altre provvidenze atte a favorire il deflusso delle acque ed a liberare le superfici idriche in modo da permettere utilmente il razionale impiego dei mezzi larvicidi"*;

Rilevato che la persistente incuria dei fossi di scolo delle acque meteoriche, costituisce un fattore di rischio di allagamento delle strade e delle aree pubbliche e private, di impaludamento dei terreni e di pericolo per persone e cose, in particolar modo durante le piogge intense;

Rilevata la necessità di garantire un efficiente sistema degli scoli delle acque, al fine di mitigare il rischio idrogeologico;

Considerata la necessità di prescrivere ai proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi privati, di provvedere alla regolare pulizia e al ripristino di fossi e scoline, al fine di permettere e garantire il normale deflusso delle acque;

Tutto ciò premesso

ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo dei fondi agricoli, nonché ai proprietari, affittuari e conduttori di aree rurali ed urbane confinanti con le strade pubbliche del territorio comunale, di provvedere al ripristino, alla pulizia e alla manutenzione dei fossi e canali di scolo, inclusi i tratti tombinati, mediante l'escavazione dell'alveo e la risagomatura delle sezioni del corso d'acqua ove necessario, l'asportazione di fango, detriti, rami, erba, rifiuti e qualsiasi altro materiale, in modo da garantire il libero deflusso delle acque anche nel caso di piogge intense, **immediatamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.**

AVVERTE

- Qualora il fatto non costituisca reato, l'inadempienza alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Inoltre le inadempienze regolarmente accertate, previa diffida, saranno segnalate al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per l'esecuzione degli interventi a spese dei contravventori, ai sensi delle norme vigenti e richiamate in premessa.
- Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa, è possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
- La presente ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale

La presente viene inviata alla Prefettura di Verona, all'Ufficio del Genio Civile di Verona, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, al Comando di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di San Bonifacio, alla Provincia di Verona, al Comando di Polizia Provinciale e alle Associazioni di categoria interessate.

Il Sindaco

FULVIO SOAVE / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)